

Descrizione			Standard tecnico della misurazione		
Posizione	Unità	E <sup>1</sup>	G	SG	MU93 <sup>2</sup>
(...)					
5.3.9. Autenticazione estratti a posteriori	ORA		Secondo tempo impiegato		
(...)					
5.7. Aggiornamento banca dati cantonale registro fondiario					
(...)					
5.8. Aggiornamento infrastruttura dei geodati dell'Amministrazione cantonale (IGD-AC)					
5.8.1. Invio elettronico dei dati della misurazione ufficiale	MUTAZIONE	TI	-	-	40.-
(...)					

**Nota 1**

E: TI = Esigenza cantonale (nuova posizione o adattamento prezzi TO33 concordati tra Ufficio del catasto e dei riordini fondiari e Ingegneri geometri svizzeri, sezione Ticino)

**II**

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Bellinzona, 15 giugno 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato  
concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati  
di commercio attivi nel settore delle società di investimento  
del 22 giugno 2022**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2021 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO tra gli impiegati di commercio attivi nel settore delle società di investimento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 26 aprile 2022 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio attivi nel settore delle società di investimento;

considerata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 88/2022 di venerdì 6 maggio 2022 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio attivi nel settore delle società di investimento;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate delle osservazioni;

richiamati:

– il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;

– la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

**I**  
L'allegato contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio attivi nel settore delle società di investimento entra in vigore il 1° settembre 2022 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

**II**  
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 22 giugno 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

## **Allegato**

### **Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle società di investimento**

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle società di investimento.

#### **Art. 2 Importo salario minimo**

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

– Impiegato generico	fr. 20.06
– Impiegato operativo	fr. 21.67
– Impiegato responsabile	fr. 24.64

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza
- 3.6 % per 9 giorni festivi.

#### **Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi**

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

#### **Art. 4 Altre disposizioni**

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

#### **Art. 5 Validità**

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio attivi nelle società di investimento. Il contratto ha una validità di almeno 3 anni.